

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo postale : Viale dell'Esercito 186 - 00143 ROMA

Posta elettronica : previmil@previmil.difesa.it

Posta elettronica certificata : previmil@postacert.difesa.it

PDC: 52000 06/517052000

All.: 1

OGGETTO: Capitolo 1392 art. 1 - Trattamenti provvisori di pensione. Denunce contributive effettuate all'INPS tramite flussi informatici. Art. 1874 d.lgs 66/2010.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

1. Si fa seguito alla nota del 29.12.2020 n. 112863 (non a tutti) per comunicare a Codesti Centri pensionistici che – in attesa di chiarimenti definitivi al termine delle interlocuzioni attualmente in atto con l'INPS – è emersa l'opportunità di effettuare per tutto l'anno 2021 i pagamenti mensili dei contributi previdenziali sull'intero trattamento di pensione percepito dal personale in posizione di ausiliaria (assegno di ausiliaria e indennità di ausiliaria 8,80% quota di competenza del dipendente e 24,20% quota di competenza dell'Amministrazione).
2. Ciò potrebbe consentire di valorizzare il periodo trascorso in ausiliaria al fine non solo di beneficiare del diverso coefficiente di trasformazione al quale sottoporre il montante contributivo già maturato alla data dell'ingresso in posizione di ausiliaria, ma anche di procedere alla rivalutazione di quest'ultimo con i versamenti operati durante detto periodo, in sede di commutazione del trattamento di ausiliaria in pensione vitalizia, ai sensi dell'art. 1864 del d.lgs. 66/2010 (COM). Come noto, infatti, a seguito dell'accordo siglato con verbale in data 15.04.2003 tra rappresentanti dell'Amministrazione della Difesa e dell'Inpdap si era convenuto che *"nonostante la norma impone per i lavoratori dipendenti il versamento del 32,95% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,75% a carico del dipendente) il personale collocato in ausiliaria non acquista il doppio status di pensionato/dipendente, ma conserva solo lo status di pensionato"*. A quel momento, peraltro, si restava in attesa del parere al riguardo richiesto dall'Inpdap al Ministero del Lavoro.  
 Successive note del 2011 intercorse tra le due Amministrazioni hanno di fatto confermato le citate indicazioni, considerato che l'Inpdap, nel richiedere il pagamento del 32,95% solo sull'indennità di ausiliaria, implicitamente confermava che sull'assegno di ausiliaria continuava a svolgere efficacia l'art 141 del T.U. 1092/1973, già trasposto nell'art. 1874 del COM.
3. Alla fine del 2020, essendo pervenuti alla scrivente degli Estratti Conto Amministrazione (ECA) che richiedevano dei pagamenti per versamenti risultati non effettuati, ci si è resi conto di errori nella trasmissione delle Dichiarazioni Mensili Analitiche (DMA) che, a decorrere dal 2015, erano frattanto state effettuate verso l'INPS a cura della BDUS.
4. Onde scongiurare sanzioni per ritardato pagamento, la scrivente ha richiesto spiegazioni sul punto a Codesti Centri che avevano provveduto, nel frattempo, alla comunicazione dei versamenti da effettuare trimestralmente – secondo gli accordi presi con l'INPS – fino alla data del 31.12.2020. Dalla ricognizione effettuata è emerso che per tutto il personale della Difesa (E.I., M.M., A.M., C.C.) le comunicazioni erano state coerenti

./.

con gli accordi presi con l'allora Inpdap nel 2003, né mai alcuno aveva comunicato differenti soluzioni.

5. Anche il personale della Guardia di Finanza è stato sottoposto fino a quel momento all'applicazione dei succitati artt. del COM nel senso indicato dalla lettura che sino a quel momento era stata effettuata in ambito interforze.
6. Ciò non di meno, una lettura del precitato art. 1874 del COM, ancorché declinato dall'originario art. 141 del T.U. 1092/1973, attagliato evidentemente alla sistematica pensionistica dell'epoca, vale a dire a connotazione esclusivamente retributiva (con pensione di fatto erogata sulla base dell'ultimo stipendio percepito con tutti i benefici maturati alla cessazione), non può, allo stato attuale, prescindere da un processo di contestualizzazione che tenga conto del sopravvenuto mutamento del sistema previdenziale militare, improntato al regime contributivo e, perciò stesso, mutualistico.
7. Pertanto, il versamento della ritenuta dell' 8,80% sul trattamento di "pensione" a carico del solo dipendente in ausiliaria, non appare esauriente in un siffatto sistema, soprattutto laddove non dia luogo ad alcuna ricostituzione di successiva pensione. E tale deve intendersi ogni periodo susseguente all'introduzione del sistema contributivo (ancorché in forma mista al regime retributivo), per tutti esteso a decorrere dal 2012, per effetto dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214.  
Peraltro, l'articolo 1, comma 707, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), integrando il succitato art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, nel precisare che il nuovo sistema di calcolo contributivo non deve determinare trattamenti di maggiore favore rispetto alla normativa previgente, fissa comunque l'innovativo principio a mente del quale devono valorizzarsi tutte le anzianità contributive maturate dal dipendente in aggiunta a quelle necessarie per acquisire il diritto a pensione.
8. In relazione a quanto precede, vogliano Codesti Centri pensionistici procedere nell'immediato al pagamento dei contributi in questione per l'intero anno 2021 nei termini indicati dall'INPS, nonché segnalare alla scrivente le eventuali necessità di integrazione di fondi, sempre per l'anno 2021, sul capitolo in oggetto per l'esigenza di cui trattasi.
9. Le presenti disposizioni vengono diramate nelle more della definizione degli accordi con l'Istituto previdenziale attualmente in corso, allo scopo di provvedere, all'esito degli stessi, alla ricostituzione delle pensioni con l'individuazione di un *dies a quo* dal quale operare siffatti ricalcoli.

IL DIRETTORE GENERALE